



## TRIBUNALE DI MATERA

Il Tribunale di Matera, riunito in camera di consiglio, con l'intervento dei Sigg. magistrati:

- **Dott. Antonello VITALE**

**Presidente rel.**

- **Dott. Tiziana CARADONIO**

**Giudice**

- **Dott. Mariadomenica MARCHESI**

**Giudice**

ha emanato il seguente

### DECRETO

- vista l'istanza, depositata in questa cancelleria, con cui la società **INMACO s.r.l.**, ha chiesto di essere ammessa alla procedura di concordato preventivo, ed esaminati gli atti relativi;
- vista la relazione del professionista/asseveratore, posta a sostegno della proposta;
- considerato che, secondo quanto desumibile dalla nuova formulazione delle norme in materia di concordato preventivo, il controllo in sede di ammissione sia volto ad espungere proposte del tutto "irricevibili", e non proposte "correggibili";
- considerato che, una specifica disposizione di legge in materia di concordato (art. 175 L.F.) prevede che il "dialogo" tra le parti coinvolte nella procedura, può continuare finanche sino al momento della votazione dei creditori, atteso che il debitore istante può modificare il piano, fino al predetto momento;
- considerato peraltro che, sempre secondo quanto può desumersi dal nuovo assetto normativo in materia, il controllo del Tribunale può essere esercitato lungo tutto il corso della procedura, atteso che, ai sensi del novellato art. 173 L.F., il Tribunale, anche di ufficio, oltre che su segnalazione del Commissario Giudiziale -o di qualunque creditore-, può interrompere la procedura, e tanto in assolvimento della funzione di garanzia per tutte le parti interessate;



- ritenuto che, allo stato degli atti, e salve più approfondite verifiche a condursi a mezzo del Commissario Giudiziale, e di eventuali ausiliari dello stesso, non si ravvisano elementi tali che possano far ritenere la proposta manifestamente irricevibile;

- considerato che il Tribunale in sede di ammissibilità deve quindi procedere alla valutazione di:

1) completezza della documentazione, e corretta formazione delle classi dei creditori, secondo quanto previsto dalla legge;

2) ampiezza e completezza delle informazioni;


3) congruità dell' iter logico-argomentativo della relazione del professionista, dovendosi specificamente verificare che le valutazioni effettuate non siano apparenti, e/o fittizie, o palesemente erranee;

- considerato pertanto che la disamina della valutazione di fattibilità e della stima dei beni ed elementi attivi posti a base della proposta concordataria, debba essere effettuata alla stregua della verifica dell' iter logico-argomentativo della relazione del professionista *de quo*;

- rilevato che la documentazione allegata all' istanza, può ritenersi rispondente ai requisiti previsti dall' art. 161 L.F., e che dalla medesima si evince che il debitore si trovi nelle condizioni di cui all' art. 160 e ss. r.d. n.267 del 1942, in quanto:

a) ha offerto, per il pagamento dei debiti, i beni, e poste creditorie asseritamente recuperabili, esistenti nel suo patrimonio, la cui valutazione, secondo quanto attestato dalla perizia e relazione del professionista asseverata in atti, consentirebbe ai creditori di essere soddisfatti alla stregua di quanto indicato nella proposta concordataria.

In merito si rileva che è stato prospettato il pagamento integrale delle spese di procedura, delle spese di assistenza professionale prestata per la definizione del piano, e di tutti i creditori inclusi i chirografari, e tanto a mezzo dell' alienazione del bene immobile, costituente in sostanza il fulcro della proposta, trattandosi del cespite di maggiore e prevalente valore, e del recupero dei crediti vantati.



Non risultano anche essere state effettuate classificazioni e divisioni in classi dei creditori.

E' stato indicato un orizzonte temporale per il realizzo pari a cinque anni dalla omologazione del concordato.

Il giudizio del professionista reso ai sensi dell' art. 161 comma III° L.F., e la valutazione effettuata dallo stimatore, non appaiono allo stato viziati da errori logici tali da inficiarne l' attuale attendibilità.

In merito a tale ultimo punto, il Tribunale evidenzia che, in tale sommaria fase di verifica di ammissibilità, non dovendo entrare nel merito della proposta, deve limitarsi a verificare l' intrinseca ed estrinseca attendibilità del giudizio resa.

Deve difatti qui evidenziarsi che la attestazione di fattibilità è volta ad esimere il Tribunale da complesse valutazioni, e quindi dal compiere approfondita istruttoria, incompatibile con la natura e durata del procedimento in fase di ammissibilità.

E' quindi il professionista incaricato ex art. 161 L.F., che deve effettuare le proprie analisi critiche, anche al cospetto delle valutazioni di stima dei beni ed elementi attivi messi a disposizione dalla proponente per il fabbisogno concordatario.

A fronte di stima congruamente motivata, e di correlata valutazione del professionista/asseveratore concernente la realizzabilità dei valori stimati, con conclusione quindi in senso positivo, il Tribunale non ritiene quindi, ed allo stato, di poter contrapporre valutazioni difformi, rispetto a quelle fornite dalla proponente e dalla relazione dell' asseveratore, non avendo dati ed elementi idonei a disposizione, per poter affrontare in tale sede una disamina più approfondita.

Al riguardo occorre rilevare che il professionista/asseveratore risulta aver formulato una valutazione critica in ordine alla valutazione di stima data con riferimento all' immobile, immobile che -come sopra già evidenziato- costituisce il cardine della fattibilità del piano, essendo il relativo valore di realizzo la prevalente fonte di ricavo di attivo ai fini del

soddisfacimento dei creditori; ed infatti, è stata formulata dall' asseveratore una ulteriore prudenziale riduzione del valore di stima del bene; la stima difatti è stata effettuata su un asserito valore di mercato, con correlato abbattimento del 40%; nella valutazione dell' asseveratore, si è tenuto anche conto della possibilità di alienazione del bene in quanto funzionalizzato alla attività in essere, e con riferimento ad una analisi di tipo economico fondata sull' esame dei bilanci dell' ultimo triennio; si è quindi fondata l' analisi sull' individuazione di una correlata possibilità di investimento quantificabile in funzione dei possibili margini di redditività prospettabili alla stregua della verifica condotta sul pregresso andamento dell' attività, non avendo l' asseveratore a disposizione altri parametri di comparazione; l' asseveratore risulta essere giunto pertanto ad indicare un valore inferiore a quello di stima, e per aver tenuto conto di quanto poc' anzi evidenziato, e mediando la stima sull' investimento ipotizzabile ed in chiave di analisi retrospettiva e prospettiva, con quella indicata dallo stimatore, ed evidenziando inoltre i profili di criticità quali legati alla vendita di mero bene immobile, piuttosto che alla vendita di un immobile già funzionalizzato ad attività commerciale

Dovranno quindi nel prosieguo, ed alla stregua delle approfondite valutazioni a compiersi dal Commissario giudiziale –anche con apposito ausilio di periti-, essere valutate le affermazioni rese dal professionista circa la "fattibilità".

- ritenuto peraltro che, per affermare sin d' ora l' infattibilità del piano, si dovrebbe, allo stato, mettere in discussione il valore dei cespiti chiamati a "garantire" il pagamento dei creditori, e quindi, *in primis*, le effettive possibilità di liquidazione dei beni al valore stimato, ed inoltre anche la recuperabilità di alcune poste creditorie indicate.

Deve in merito evidenziarsi che al Tribunale non è quindi dato comprendere e valutare, allo stato (ed in mancanza –si ribadisce- di attuali ed appositi approfondimenti, a condursi in fase successiva all'

ammissibilità), ed al cospetto di quanto sostenuto dal professionista incaricato ex art. 161 L.F. (con particolare riferimento, al ricavo realizzabile dai beni, e la recuperabilità dei crediti), se le valutazioni di specie siano state o meno prudentziali; e tanto al fine di ritenere se anche i creditori potranno essere soddisfatti secondo la proposta (o in misura inferiore, o per nulla).

Deve comunque evidenziarsi che, in un concordato che preveda la liquidazione dei beni ed il recupero dei crediti al fine di poter soddisfare i creditori, appare indubbiamente difficile poter configurare un giudizio in termini di certezza, dovendosi considerare tutte le variabili della successiva fase liquidatoria e recuperatoria, e potendosi quindi e piuttosto formulare –e solo in chiave prudentziale- un giudizio di tipo probabilistico, che deve essere in ogni caso connotato da serietà, ben argomentato, logico, e supportato da stime serie ed attendibili.

- ritenuto, anche ai fini del vaglio di ammissibilità della proposta, che può anche essere valutata la prospettazione relativa alle prospettive ed i tempi di recupero per i creditori, e correlata e comparativa valutazione di maggior favore dell' ipotesi concordataria, rispetto all' eventualità di una procedura di fallimento, potendosi peraltro anche valutare i possibili riflessi in chiave di recupero dell' attività produttiva;

- rilevato inoltre che nella proposta di specie è stata chiesta sin d' ora la autorizzazione allo scioglimento del contratto di affitto di azienda in essere e con facoltà di dar corso in tempo differito alla relativa autorizzazione, e ritenuto che la questione debba essere valutata solo nel prosieguo della procedura, non rivestendo carattere di attualità, risultando essere peraltro connotata da genericità nell' indicazione dei modi e dei tempi (per i quali si è fatto rinvio alle determinazioni di modalità e tempistiche da definirsi sinanche dal liquidatore giudiziale eventualmente nominato post omologa), ed abbisognando quindi di ulteriori specifiche indicazioni, e pur dovendosi considerare che il contratto di affitto in essere se da un canto porta benefici economici alla

procedura (dovendosi i relativi canoni acquisire all' attivo), dall' altro potrebbe comportare valutazioni problematiche in ordine alla possibilità di massimizzare il risultato di vendita, stante l' occupazione derivante dalla sussistenza del contratto di affitto, e pur potendo tale condizione anche valutarsi quale opportuna per preservare il valore del bene; devesi inoltre evidenziare che al fine di valutare la questione dello scioglimento del contratto, potrebbe doversi verificare la eventuale necessità di interlocuzione in contraddittorio del conduttore/affittuario, pur dovendosi rilevare quanto espressamente pattuito nel contratto di affitto allegato in atti;

- ritenuto, pertanto, che, in considerazione e conseguenza di quanto sopra, la proposta di concordato preventivo di specie è da ritenere "ricevibile" e pertanto ammissibile, e quindi deve provvedersi in conformità al disposto dell'art. 163 r.d. n.267 del 1942, e ritenendosi per le spese di procedura, dovei disporre ad oggi, ed in conformità al disposto di cui all' art. 163 n. 4 L.F., il deposito di € 55.000,00, salve integrazioni da parte del G.D.;

- ritenuto che occorre procedere all' adunanza dei creditori, in un tempo compatibile con gli accertamenti a demandarsi al Commissario Giudiziale, posto che occorre consentire al predetto di effettuare le approfondite verifiche del caso, in guisa tale da poter fornire ai creditori informazioni compendiate all' esito di un' attenta disamina della situazione; risulterà quindi necessario differire l' adunanza a data differente rispetto a quella prevista ex art. 163 n. 2) L.F.;

- ritenuto che il Commissario giudiziale debba, oltre che esprimere il parere sulla regolarità della procedura, sulle cause del dissesto, sulla condotta del debitore, e sulle garanzie offerte ai creditori, dare **specifiche indicazioni sulla concreta idoneità della proposta concordataria di soddisfare i creditori nelle percentuali indicate, valutando anche i tempi entro i quali i creditori delle diverse classi potrebbero essere liquidati (rilevandosi che, nell' attuale**

**assetto legislativo, si ravvisa anche un apposito riferimento <non previsto nella pregressa formulazione della norma> al dato temporale, ed invero potendo i tempi di realizzo essere un elemento determinante al fine della valutazione dei creditori destinatari della proposta), ben potendo i predetti tempi, incidere sulla quantificazione del fabbisogno concordatario;** in merito si rappresenta che la fattibilità del concordato, deve pur rispecchiare una previsione razionale di liquidabilità, che consenta ai creditori (ed in particolare ai chirografari, quali a soddisfarsi in percentuale) di ottenere la percentuale dei crediti oggetto della proposta; ove difatti non si possa prospettare alcuna attendibile possibilità di qualsivoglia riparto a favore dei chirografi, non può certo ritenersi integrata alcuna delle ipotesi previste ex art. 160 L.F.; ove la predetta ipotesi risultasse emergere anche in fase antecedente all' adunanza dei creditori, potrebbero essere ravvisabili i presupposti per l' applicazione dell' art. 173 L.F.; ove invece si ravvisi la medesima ipotesi in fase successiva all' omologa, potrebbe prospettarsi l' applicabilità dell' art. 186 L.F.

Dovrà il Commissario giudiziale, affrontare anche i seguenti aspetti:

- 1) verifica della situazione patrimoniale e finanziaria ed economica della società, con particolare riguardo all' attivo concordatario;
- 2) disamina dello stato giuridico degli immobili anche con riferimento a:
  - a) sussistenza di eventuali abusi edilizi, ed incidenza sul valore dei beni;
  - b) sussistenza di contratti di locazione e/o di affitto azienda, e relativa incidenza sul valore dei beni;
- 3) disamina dei crediti della società, con redazione di un elenco analitico nel quale per ogni debitore si riporti: il tipo di contestazioni sollevate dal debitore, elementi per valutare la fondatezza di tali contestazioni, data di esigibilità, data in cui è sorto ciascun credito, informazioni sulla

capacità patrimoniale del debitore, corrispondenza intercorsa con la società proponente, e correlate informazioni dai legali della società;

4) verifica della situazione del passivo concordatario, e della rispondenza con quanto descritto nella proposta di concordato e relativi allegati, procedendo quindi alla:

- I) redazione dell'elenco analitico dei creditori;
- II) verifica dei crediti privilegiati, con computo degli interessi di spettanza;
- III) verifica dei crediti dei professionisti che hanno assistito il debitore, con acquisizione delle note specifiche concernenti le prestazioni;
- IV) acquisizione di informazioni presso: Tribunale e sezione distaccata, con riferimento alle cause pendenti; Agenzia Entrate, Inps ed Inail, Camera di Commercio ed Equitalia;
- V) accertamento della definitività dei crediti tributari e previdenziali;
- VI) verifica di eventuali rivendicazioni e richieste dai lavoratori, oltre che per mensilità non corrisposte e TFR, per straordinario e/o differenze retributive;

**P.Q.M.**

- ammette alla procedura di concordato preventivo la società **INMACO**, legale rappresentante Vincenzo De Caprio nato a Bari il 11/4/1960, e conseguentemente dichiara aperta la relativa procedura ;
- 2) delega alla procedura il Giudice Dott. Antonello Vitale;
  - 3) ordina ai sensi dell' art. 166 comma II, ed 88 comma II, L.F. la trascrizione della presente con riferimento agli immobili della società;
  - 4) ordina, ai sensi dell' art. 166 L.F., la pubblicazione del dispositivo sul quotidiano "La Gazzetta del Mezzogiorno "
  - 5) ordina la convocazione dei creditori per il giorno 23/10/2014, ore 10,30, nell' aula di udienza del G.D., nel palazzo di giustizia di Matera,



per la discussione ed eventuale approvazione della proposta di concordato;

6) nomina l'avv.to Giuseppe Mitidieri con studio in Nova Siri, quale Commissario giudiziale, disponendo che il predetto depositi nel termine di dieci giorni prima dell' adunanza, la relazione particolareggiata sulla proposta di concordato, la quale dovrà essere pubblicata integralmente su sito Internet del tribunale di Matera, ove saranno reperibili anche il decreto di ammissione, ed altri documenti ritenuti utili dal Commissario giudiziale;

7) stabilisce che il presente decreto sia comunicato dal Commissario giudiziale ai creditori ai sensi di quanto previsto dall' art. 163 comma II° n. 2 L.F., con comunicazione del sito Internet ove sarà pubblicata la relazione ex art. 172 L.F.;

8) dispone che la ricorrente debba depositare nella cancelleria del Tribunale, entro 15 giorni la somma di € 55.000,00, ex art. 163 L.F., con avvertimento che decorso inutilmente il detto termine dovrà procedersi nelle forme e modi della L.F.;

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art.166 l.f.

Matera,13/6/2014

Il Presidente est.

*Dott. Antonello Vitale*

**TRIBUNALE DI MATERA**  
*Depositato in Cancelleria*  
*18-6-2014*  
oggi \_\_\_\_\_  
**IL CANCELLIERE**